

# Inform@Mail n. 08/2024

Circolari per i clienti dello studio professionale *Baroni & @sociati STP a r.l.*

*Inform@Mail n. 08 del 02 agosto 2024*

## In evidenza

<b>FISCO: Novità del periodo</b>	Pag. 2
<b>SCADENZARIO AGOSTO 2024</b>	Pag. 3
 <b>ADEMPIMENTI</b>	
Dal 1° settembre ravvedimento meno caro	Pag. 5
Concordato preventivo biennale al via anche per i forfetari	Pag. 7
 <b>GUIDE OPERATIVE</b>	
Vincoli alla facoltà di compensazione di debiti e crediti nel modello F24	Pag. 9

---

### **Forfetari: al via l'adesione al concordato preventivo**

---

Anche le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni e applicano il regime forfetario possono ora aderire alla proposta di concordato del Fisco, che dovrà, eventualmente, essere accettata entro il termine di presentazione del modello, fissato al 15 ottobre 2024. L'adesione vincola il contribuente a dichiarare il reddito concordato - per un anno, in via sperimentale, per i soggetti forfetari - a prescindere dagli importi effettivamente conseguiti, mentre non ha alcun effetto ai fini IVA. **Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 16 luglio 2024**

---

### **Rottamazione al 15 settembre: così il rinvio della quinta rata**

---

Nella seduta del 26 luglio 2024, "spiegano fonti di governo", è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo con le "Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale", che, all'articolo 6, differisce al **15 settembre 2024** il termine di pagamento della rata della rottamazione quater con scadenza al 31 luglio 2024. Il versamento della quinta rata della rottamazione slitta quindi al 15 settembre senza applicazioni di sanzioni o che questo comporti la decadenza della procedura di regolarizzazione. Anche in questo caso, come per tutte le altre rate della rottamazione, c'è la possibilità di utilizzare i cinque giorni ulteriori di tolleranza e quindi la possibilità di poter versare senza sanzioni o altro entro il 20 settembre 2024. **Consiglio dei Ministri, seduta del 26 luglio 2024.**

---

### **Agevolazione prima casa under 36: requisiti e termine**

---

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle misure in materia di agevolazione prima casa under 36. Il documento di prassi ricorda i requisiti per beneficiare della misura di favore e fornisce indicazioni agli Uffici con riguardo al nuovo termine fissato dal decreto Milleproroghe. Il documento di prassi fornisce, inoltre, istruzioni sul credito d'imposta riconosciuto a chi ha stipulato prima della proroga e "apre", sempre per i contratti stipulati nel 2024, entro il 29 febbraio, all'ISEE ottenuto successivamente, purché riferito allo stesso nucleo familiare. **Agenzia delle Entrate, circolare 18 giugno 2024, n. 14**

---

### **ISA 2024: modalità applicative tra novità e conferme**

---

L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle novità introdotte in materia di ISA, alcune applicabili già per il periodo d'imposta 2023. Il documento di prassi tiene conto delle modifiche previste dal decreto Adempimenti, riguardanti, in particolare, la revisione degli ISA, la riduzione degli oneri compilativi sui modelli ISA, la pubblicazione del software e l'innalzamento delle soglie su cui applicare i benefici premiali ivi previsti. Le Entrate, inoltre, forniscono importanti delucidazioni per l'applicazione degli ISA, relativamente all'attività agrituristica. **Agenzia delle Entrate, circolare 25 giugno 2024, n. 15/E**

---

### **Nuova Sabatini: in arrivo il rifinanziamento per tutto il 2024**

---

Il CNA esprime soddisfazione per il rifinanziamento della Nuova Sabatini, nell'ambito del disegno di legge di assestamento del bilancio. Con lo stanziamento di ulteriori 201 milioni di euro, viene accolta la richiesta della Confederazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di dare continuità a una delle misure più importanti per il sostegno degli investimenti di artigiani e

micro e piccole imprese e il MIMIT ha assicurato l'intervento per coprire il fabbisogno dell'agevolazione per il 2024. [CNA, comunicato stampa 15 luglio 2024](#)

## SCADENZARIO AGOSTO 2024

**Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.**

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME
15 Giovedì	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia	Trasmissione dati acquisti dall'estero in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul>	La comunicazione non riguarda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li> </ul>
16 Venerdì	Soggetti IVA	Emissione e registrazione delle fatture differite: <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione;</li> <li>• relative alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese precedente.</li> </ul> Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.	La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
20 Martedì	Soggetti IVA	Versamento dell'IVA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i soggetti con <b>periodicità mensile</b> relativa al mese precedente, se di importo superiore ad € 100,00 con il codice tributo "6007 - luglio 2024"</li> <li>• per i soggetti con <b>periodicità trimestrale</b> relativa al II trimestre (maggiorata dell'1%), se di importo superiore ai € 100,00, con il codice tributo "6032 - Versamento IVA trimestrale - 2° trimestre"</li> </ul>	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking oppure

	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, su redditi di lavoro autonomo o diversi e su provvigioni.	tramite intermediario abilitato.
20 Martedì	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Datori di lavoro, soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi, occasionali, ecc.	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking oppure tramite intermediario abilitato.
	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre aprile-giugno 2024.	
26 Lunedì	Operatori intracomunitari con obbligo mensile	Presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute a/da soggetti passivi UE relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2024.	Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il software di controllo e di predisposizione dell'Agenzia delle Entrate.
31 Sabato (02/09/2024)	Datori di lavoro tenuti a presentare la denuncia mensile dei dati retributivi	Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UNIEMENS dei lavoratori dipendenti relativi al mese precedente.	Esclusivamente in via telematica, tramite il sito INPS.
	Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/08/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/08/2024. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.	Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca". Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate

## ADEMPIMENTI

### DAL 1° SETTEMBRE RAVVEDIMENTO MENO CARO

*Le più onerose sanzioni accompagneranno i contribuenti ancora per molto tempo. Il D.Lgs. 87/2024 ha apportato una significativa riforma delle sanzioni amministrative tributarie rendendo, nel complesso, le sanzioni stesse meno onerose. Quanto esposto ha ovviamente riflesso sul versante del ravvedimento operoso.*

Bisogna in primo luogo rammentare che ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 87/2024, le novità operano per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Pertanto, se, ad esempio nel 2025, il contribuente intende ravvedere una violazione commessa nel modello REDDITI 2023 (si pensi alla classica mancata dichiarazione di ricavi o compensi, o alla deduzione di costi non inerenti), dovrà tenere conto della vecchia normativa non solo ai fini delle sanzioni ma anche per quanto riguarda il ravvedimento operoso. Il D.Lgs. 87/2024 ha, infatti, modificato il ravvedimento operoso ma le relative novità operano anch'esse per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Bisogna quindi prestare particolare attenzione nel momento in cui si intenderà procedere con il ravvedimento, dovendosi distinguere lo scenario ante e post 1° settembre 2024. Ipotizziamo che un contribuente abbia commesso una dichiarazione infedele nel modello REDDITI 2021 (relativo all'anno 2020) e che intenda ravvedersi entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2024 (relativo all'anno 2023). Occorrerà, oltre alla dichiarazione integrativa, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 90% ridotte a 1/6:

- per quanto riguarda la disciplina sostanziale, la dichiarazione infedele soggiace ancora al minimo del 90% (art. 1 comma 1 del D.Lgs. 471/97 ante D.Lgs. 87/2024);
- per quanto riguarda il ravvedimento, si tratta di rimozione della violazione oltre il termine della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui la violazione medesima è stata commessa, per cui la riduzione della sanzione sarebbe a 1/6 del minimo quand'anche il ravvedimento avvenisse dopo il termine di presentazione del modello REDDITI 2024, sempre che intervenga entro i termini di decadenza e prima dell'accertamento (art. 13 comma 1 lett. b - ter) del D.Lgs. 472/97 ante D.Lgs. 87/2024).

Trattandosi di violazione commessa nello scenario ante D.Lgs. 87/2024:

- per quanto riguarda la dichiarazione infedele, non opera il minimo di sanzione del 70% né l'ulteriore riduzione della sanzione derivante dalla presentazione della dichiarazione integrativa prima del controllo fiscale (art. 1 commi 1 e 2- bis del D.Lgs. 471/97 post D.Lgs. 87/2024);
- per quanto riguarda il ravvedimento, non opera ancora la più favorevole riduzione a 1/7 prevista ogniqualvolta il ravvedimento avvenga oltre il termine della dichiarazione dell'anno
- in cui la violazione è stata commessa (art. 13 comma 1 lett. b- bis) del D.Lgs. 472/97 post D.Lgs. 87/2024).

Il D.Lgs. 87/2024 ha infatti eliminato la riduzione "intermedia" a 1/7 per le violazioni sanate entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa. Se si sfiora il termine della dichiarazione dell'anno in cui la violazione è stata commessa la riduzione sarà sempre a 1/7 del minimo, essendo venuta meno, a questi fini, la riduzione a 1/6 del minimo (operante, nel sistema precedente, per il ravvedimento oltre il termine della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa). Ove, per errore, il contribuente dell'esempio esposto applicasse la riduzione da ravvedimento sul minimo del 70% o applicasse la più favorevole riduzione da ravvedimento a 1/7 del minimo (in luogo di quella a 1/6), potrebbe vedersi disconosciuto il ravvedimento. Prendendo l'esempio della dichiarazione infedele, le novità operano per le violazioni commesse dal modello REDDITI 2024 in poi.

<b>Violazioni commesse sino al 31 agosto 2024</b>	<b>Violazioni commesse dal 1° settembre 2024</b>	<b>Riduzione sanzioni</b>	<b>Ambito applicativo</b>
Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione	Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione (invariato)	1/10 del minimo	Solo tardivi versamenti
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione	Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione (invariato)	1/9 del minimo	Tutte le violazioni
Ravvedimento entro l'anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	Ravvedimento entro l'anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione (invariato)	1/8 del minimo	Tutte le violazioni
Ravvedimento entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	Ravvedimento oltre l'anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	1/7 del minimo	Tutte le violazioni
Ravvedimento oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	-	1/6 del minimo	Tutte le violazioni
-	Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L.212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97)	1/6 del minimo	Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, doganali e accise
Ravvedimento dopo il PVC	-	1/5 del minimo	Tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
-	Ravvedimento dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al	1/5 del minimo	Tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei

	contraddittorio (art. 6- bis della L.212/2000)		corrispettivi)
-	Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L.212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2- bis del DLgs.218/97)	1/4 del minimo	Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento entro 90giorni dalla violazione	Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione (invariato)	1/10 del minimo	Solo tardiva dichiarazione

## CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE AL VIA ANCHE PER I FORFETARI

*Pubblicato il software che permette il calcolo delle proposte Grazie all’aggiornamento del software di compilazione del modello REDDITI PF 2024 è ora possibile calcolare le proposte di reddito concordato anche per i contribuenti in regime forfetario, sulla base di quanto previsto dalla relativa metodologia di calcolo, allegata al DM 15 luglio 2024 (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale).*

I criteri approvati con il D.M. 14 giugno 2024 sono infatti riservati ai soggetti che applicano gli ISA, che ormai da un mese conoscono le regole con cui l’Agenzia delle Entrate arriva alla definizione della proposta di reddito. I contribuenti forfetari hanno dovuto quindi attendere un provvedimento ad hoc; pur facendo parte dei “contribuenti minori” che possono accedere al concordato preventivo biennale, le due categorie (soggetti ISA da un lato, e contribuenti in regime forfetario dall’altro) presentano infatti profonde differenze, che mal si conciliano con l’individuazione di criteri di calcolo uniformi e a valenza generale. Ciò nonostante, la metodologia di calcolo studiata per i contribuenti forfetari presenta diversi punti di contatto con quella approvata con il DM 14 giugno 2024; in particolare, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del DM 15 luglio 2024, la proposta di concordato nei confronti dei soggetti in regime forfetario è elaborata utilizzando i dati indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e le informazioni desunte dalle banche dati sugli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Al pari di quanto previsto per i soggetti ISA, inoltre, i redditi vengono rivalutati applicando i coefficienti derivanti dalle proiezioni macroeconomiche di crescita del Pil elaborate dalla Banca d’Italia. Il DM 15 luglio 2024 individua inoltre alcune situazioni eccezionali che consentono di ridurre ulteriormente il reddito concordato, ricalcando quanto previsto per i soggetti ISA; si tratta, in particolare, dei seguenti casi:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio;
- sospensione della professione con comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

Tali eventi, che devono verificarsi nel periodo di imposta 2024, in data antecedente all’adesione al concordato, e che devono essere segnalati all’interno della sezione VI del quadro LM, consentono una riduzione del reddito concordato pari al:

- 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni.

Le modalità di calcolo del reddito concordato per i contribuenti in regime forfetario sono contenute all'interno della metodologia allegata al DM 15 luglio 2024; in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è tuttavia possibile formulare alcune osservazioni di carattere generale. In particolare, non si può fare a meno di notare che dalle prime simulazioni di compilazione della nuova sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF 2024, dedicata al concordato preventivo biennale, emergono proposte di reddito in aumento, rispetto a quanto dichiarato nella sezione III del medesimo quadro LM relativamente ai redditi prodotti nel periodo di imposta 2024. La convenienza ad aderire dovrà comunque essere valutata caso per caso, tenendo conto del fatto che per i contribuenti forfetari non sono previsti particolari regimi premiali, oltre alla non rilevanza fiscale dell'eventuale maggior reddito prodotto rispetto a quello concordato; l'applicabilità del nuovo istituto in via sperimentale, limitata al 2024, potrà tuttavia giocare a favore dei soggetti in esame, che a fine ottobre (termine ultimo per aderire) avranno verosimilmente un'idea concreta del reddito da loro prodotto in tale periodo di imposta, in modo da confrontare tale dato con quanto proposto dall'Agenzia delle Entrate (per i contribuenti forfetari il concordato preventivo diverrà biennale a partire dal biennio 2025-2026). Si tenga presente, infine, che le regole ad oggi in vigore potrebbero nuovamente cambiare, per effetto del D.Lgs. correttivo attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari, che potrà incidere in modo anche rilevante sulla disciplina applicabile al concordato preventivo biennale.

### ULTERIORI VINCOLI ALLA FACOLTÀ DI COMPENSAZIONE DI DEBITI E CREDITI NEL MODELLO F24 - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha previsto ulteriori vincoli alla facoltà di compensazione di debiti e crediti nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97. Si tratta, nello specifico:

- del divieto di compensazione in presenza di carichi affidati all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro;
- dell'estensione generalizzata dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.

Entrambe le suddette novità si applicano a decorrere dall'1.7.2024. Le novità in esame sono state oggetto di chiarimenti mediante la circ. Agenzia delle Entrate 28.6.2024 n. 16.

#### **DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IMPORTI SUPERIORI A 100.000,00 EURO**

L'art. 37 co. 49-quinquies del DL 223/2006, inserito dall'art. 1 co. 94 lett. b) della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) e sostituito dall'art. 4 co. 2 del DL 29.3.2024 n. 39 conv. L. 23.5.2024 n. 67, prevede il divieto di avvalersi della compensazione nel modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/97, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

#### **PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CONTENENTI COMPENSAZIONI - ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZARE I SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'art. 1 co. 95 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), modificando l'art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66 conv. L. 23.6.2014 n. 89, ha stabilito che i versamenti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/97 sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 ("F24 on line", "F24 web" o "F24 intermediari"), nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. È stato quindi previsto un obbligo generalizzato di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in ogni caso di compensazione nel modello F24, indipendentemente dall'elencazione delle tipologie di crediti contenuta nel co. 49-bis dell'art. 37 del DL 223/2006.

#### ***In sintesi***

A partire dal 1° luglio 2024, tutti i pagamenti delle imposte e dei contributi effettuati tramite l'istituto della compensazione, devono essere eseguiti, con modello F24, esclusivamente mediante i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate. La novità, prevista dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 95, legge 213/2023), introduce in pratica un obbligo generalizzato che scatta per tutte le compensazioni relative a F24 con saldo sia pari a zero che positivo. Tale modalità viene, inoltre, estesa alle compensazioni aventi ad oggetto l'utilizzo di crediti Inps e Inail. In un'ottica di riduzione dei costi di riscossione fiscale, viene così soppressa la possibilità di presentare, a decorrere dalla suddetta data, gli F24 con saldo positivo tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'agenzia delle Entrate (es. banche). Tra le altre novità di rilievo si segnala anche l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione "orizzontale" per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100mila euro.

Da ultimo, sulle modifiche apportate in tema di compensazione dalla legge di Bilancio 2024, è intervenuta l'agenzia delle Entrate che con la circolare 16/E del 28 giugno scorso ha fornito diversi chiarimenti in merito.

#### ***L'istituto della compensazione***

Prima di entrare nel dettaglio delle novità, occorre ricordare che negli ultimi anni il tema delle compensazioni è stato oggetto di diversi interventi legislativi che hanno dato luogo per la generalità dei contribuenti a restrizioni e controlli sempre più incisivi. Tale pregnante attività di monitoraggio è legata essenzialmente ad un utilizzo crescente dell'istituto compensativo da parte di imprese e professionisti che spesso vi ricorrono per ragioni di liquidità e per evitare le lungaggini derivanti dalla richiesta di rimborso dei crediti di imposta accumulati nel tempo.

Una prima forma di compensazione è la cd. "compensazione verticale" (o "interna") che interviene nell'ambito dello stesso tributo (ad esempio quella "Iva con Iva" o "acconti Ires con saldi Ires a credito"), e ciò a prescindere dal fatto che detta compensazione venga o meno esposta anche nella delega di pagamento. Essa si differenzia dalla cd. "compensazione orizzontale" (o "esterna") che interviene invece tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24. In particolare, la compensazione orizzontale è prevista nell'articolo 17 del Dlgs 241/1997 che disciplina, testualmente, i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Attualmente il limite annuo degli importi compensabili nel modello F24 è fissato a 2 milioni di euro. Inoltre, si ricorda che la compensazione dei crediti relativi all'Iva, all'Irap e alle imposte sui redditi - comprese le relative addizionali e imposte sostitutive - per importi superiori a 5mila euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, previa apposizione del c.d. visto di conformità.

#### ***Modalità di invio F24: le regole fino al 30 giugno 2024***

Come visto, con l'articolo 17 del Dlgs 241/1997 il legislatore ha concentrato in un unico momento gli obblighi di versamento e nel modello F24 è stato individuato lo strumento attraverso cui effettuare il cd. versamento unitario. Tale modello deve essere presentato in ogni caso da chi effettua la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. In tal modo si consente, difatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. Dal punto di vista operativo, l'articolo 11 del Dl 66/2014, rubricato "Riduzione dei costi di riscossione fiscale", prevede, anche per finalità di controllo, specifiche modalità di trasmissione dei modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare. Più nello specifico, in base alle disposizioni previgenti all'applicazione della novità in commento, le deleghe di pagamento F24, contenenti crediti da compensare con i debiti, sono presentate o trasmesse secondo le seguenti modalità:

- a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (F24 a saldo zero)
- b) anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'agenzia delle Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo (F24 a saldo positivo).

#### ***Cosa cambia dal 1° luglio 2024***

A partire dal 1° luglio 2024, invece, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate. Difatti, per effetto delle modifiche apportate al sopracitato articolo 1 dal comma 95 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024, viene meno la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (banche, Poste Italiane, ecc.) nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo. Come risulta anche dalla circolare dell'agenzia delle Entrate 16/E del 28 giugno 2024, tale intervento risponde ad una duplice finalità. Da un lato, si riduce

l'utilizzo dei canali telematici degli intermediari convenzionati (i cui servizi di trasmissione dei modelli di pagamento F24 sono soggetti a specifica remunerazione). Dall'altro, l'utilizzo dei soli canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia agevola le procedure di controllo sulle compensazioni. Tale obbligo sussiste, a decorrere dalla medesima data, anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti indicati all'articolo 1, comma 94, lett. a), della Legge di Bilancio 2024, ossia dei crediti maturati:

- a titolo di contributi nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);
- a titolo di premi e accessori nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).

Quanto all'utilizzo dei suddetti crediti Inps e Inail, la novella prevede poi che i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possano effettuare la compensazione utilizzando i crediti Inps, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge, e i crediti Inail a condizione che siano registrati negli archivi dell'Istituto.

### ***I chiarimenti delle Entrate***

Con la circolare 16/E del 28 giugno 2024 l'agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti sulle modifiche intervenute in materia di compensazioni per effetto della legge di Bilancio 2024. In particolare, con riferimento all'obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici, è stato precisato che:

- in linea con la ratio normativa sottesa alla novità in commento, l'obbligo deve ritenersi esteso anche alla compensazione "verticale", che interviene nell'ambito dello stesso tributo (ad esempio "acconti Ires con saldi Ires a credito"), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24;
- in caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, laddove la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, non rilevando:
  - l'eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
  - l'eventuale invio del modello F24 all'intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024;
- rientra nell'obbligo la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che quest'anno scade la domenica) al primo giorno lavorativo successivo.

Viene fornito anche un esempio pratico riguardante una società che, a seguito della liquidazione periodica dell'IVA di giugno 2024, risulti a debito per un importo pari a 4.000 euro. Detta società vorrebbe saldare tale Iva a debito ricorrendo:

- alla compensazione del credito Iva annuale 2023, non confluito nelle liquidazioni periodiche del 2024, per un importo pari a 3.000 euro;
- al versamento della quota restante, pari a 1.000 euro, tramite addebito della somma sul proprio conto corrente.

Ebbene, in tale ipotesi, come spiegato dal documento di prassi, la società sarà tenuta a presentare il relativo modello di pagamento F24 entro il 16 luglio 2024 esclusivamente per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.